

COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

Deliberazione ORIGINALE del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 24/ CC

del 17.09.2020

Affissa all'Albo Pretorio dal 26/10/2020 al 10/11/2020 con il n.

Il Responsabile del Servizio

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 – Conferma tariffe.

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di settembre dalle ore 11.00 presso la Sala Consiliare "Don Russo" convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica di 1^ convocazione, in sessione ordinaria

All'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A
1. AITA Angelo	X	
2. AITA Maria	X	
3. ANGILICA Fabio	X	
4. CENNAMO Ermanno		X
5. CESAREO Tommaso	X	
6. FALBO Barbara	X	
7. LOSARDO Samuele	X	
8. LUCIANI Gabriella	X	
9. MARI Luigi		X
10. MARTILOTTA Carmen		X
11. ONORATO Angela	X	
12. ONORATO Attilio	X	
13. PASCARELLI Franco	X	
14. QUERCIA Carmine		X
15. RICUCCI Roberto	x	
16. SPACCAROTELLA Carmen	X	
17. VACCARO Massimiliano	X	

CONSIGLIERI ASSEGNATI n.17 – CONSIGLIERI in CARICA n. 17

Presenti n. 13

Assenti n. 04

Assume la presidenza il Sig. Sindaco.

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Servello

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il SINDACO invita il Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

IL SINDACO

Introduce e relaziona il quarto punto all'ordine del giorno “ *Tassa sui rifiuti (TARI anno 2020 Conferma tariffe*” sulla scorta della normativa vigente in materia abbiamo la possibilità di riconfermare le tariffe vigenti nell'anno 2019 nell'attesa delle nuove tariffe che l'ARERA ha messo in campo... Nel riconfermare le tariffe dello scorso anno abbiamo tenuto conto dell'EMERGENZA COVID-19 applicando per come la normativa ci consente una riduzione del 30% per tutti gli esercizi commerciali che sono stati costretti a sospendere la propria attività e del 10% per le rimanenti utenze che hanno subito gli effetti negativi dell' EMERGENZA COVID- 19.

Accertato che non vi sono altri intervenuti a parlare

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, costituita da IMU basata sul possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore, e da TASI e TARI collegate all'erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune, specificando che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 641 a 648 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC nella parte relativa alla componente TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 09/09/2014;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del “chi inquina paga”*”
- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020, la suddetta deliberazione definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario:
 - il soggetto gestore predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
 - ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche.

PRESO ATTO dell'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare per l'emergenza coronavirus – COVID 19 e il susseguirsi di decreti leggi che hanno imposto misure restrittive per fronteggiare la diffusione dei contagi, e come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili."

683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

DATO ATTO, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

PRESO ATTO che l'art. 107, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge:

- al comma 2 dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione "*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*";
- al comma 5 ha previsto che "*I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 è stato disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato dapprima al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 107, comma 1, del citato decreto-legge 18/2020 e poi al 30 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 106, comma 3-bis del d.l. 34/2010 "Decreto Rilancio", convertito con la legge n. 77/2020;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2019 di approvazione del Piano Finanziario TARI e relative tariffe per l'anno 2019;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

VISTO l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;*

VISTA la nota di chiarimento dell'IFEL, istituto per la finanza e l'economia locale, del 24/04/2020, intitolata: *"La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19, ai sensi della quale è possibile applicare delle riduzioni alle utenze non domestiche che hanno dovuto chiudere la propria attività per alcuni mesi in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La possibilità di erogare tali riduzione è prevista dall'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 che disciplina la TARI;*

CONSIDERATO inoltre che, secondo la succitata nota IFEL, la previsione contenuta nel citato comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, non sembra rappresentare un impedimento alla previsione dell'approvazione di misure agevolative Tari con delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni "stabili", destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

RITENUTO opportuno, in questo periodo di emergenza sanitaria prevedere misure di agevolazione e sostegno, ai fini della Tassa Rifiuti (TARI), limitatamente al solo anno 2020, a favore:

- delle famiglie (utenze domestiche), riduzione del 10% da applicare sulla parte variabile della tariffa: per la crisi occupazionale ed economica dovuta all'emergenza covid-19, per la presenza nel nostro territorio, quale città di mare, di un consistente numero di

seconde case non utilizzate durante il periodo di lockdown e per la maggiore crescita di raccolta differenziata finora registrata;

- dei titolari di attività commerciali, di somministrazione, artigianali, industriali, turistiche, associazioni e circoli (utenze non domestiche) una riduzione così distinta:
 - a) **riduzione del 30%** da applicare sulla parte variabile della tariffa per le utenze costrette a sospendere l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia covid-19;
 - b) **riduzione del 10%** da applicare sulla parte variabile della tariffa per le utenze costrette ad esercitare l'attività in forma ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica e della necessità di prevenire per quanto possibile i contagi da coronavirus;

DATO ATTO che le riduzioni di cui sopra, necessarie a fronteggiare l'emergenza covid-19, saranno coperte ai sensi dell'art. 106 del d.l. 34/2010 "Decreto Rilancio", convertito con la legge n. 77/2020;

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini e secondo le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce, e che limitatamente all'anno 2020 tale termine è stato differito al 16 novembre ai sensi del co. 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli di n. 13 presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di confermare** anche per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, il Piano Finanziario dell'anno 2019 e le relative tariffe, così come approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2019;
- 3) **di dare atto** che le tariffe applicate all'anno 2020 sono quelle relative all'anno 2019 riportate nell'elenco allegato al presente deliberato, relativo alle utenze domestiche e non domestiche, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) **di provvedere** entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo il metodo ARERA, ripartendo l'eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, a decorrere dal 2021 in massimo tre annualità;

6) **di stabilire il pagamento della TARI per l'anno 2020, in tre rate, nei termini sotto indicati:**

- prima rata da pagare entro il 31 ottobre 2020;
- seconda rata da pagare entro il 30 novembre 2020;
- terza rata da pagare entro il 31 dicembre 2020.

Al contribuente è consentito effettuare il versamento di tutte e tre le rate entro la scadenza della prima rata. Le rate dovranno essere pagate esclusivamente a mezzo di modello F24 precompilato;

7) **di approvare, in questa fase di emergenza epidemiologica, specifiche misure di agevolazione e sostegno, ai fini della Tassa Rifiuti (TARI), limitatamente al solo anno 2020, a favore:**

- delle famiglie (utenze domestiche), **riduzione del 10%** da applicare sulla parte variabile della tariffa: per la crisi occupazionale ed economica dovuta all'emergenza covid-19, per la presenza nel nostro territorio, quale città di mare, di un consistente numero di seconde case non utilizzate durante il periodo di lockdown e per la maggiore crescita di raccolta differenziata finora registrata;
- dei titolari di attività commerciali, di somministrazione, artigianali, industriali, turistiche, associazioni e circoli (utenze non domestiche) una riduzione così distinta:
 - c) **riduzione del 30%** da applicare sulla parte variabile della tariffa per le utenze costrette a sospendere l'attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia covid-19;
 - d) **riduzione del 10%** da applicare sulla parte variabile della tariffa per le utenze costrette ad esercitare l'attività in forma ridotta a causa dell'emergenza epidemiologica e della necessità di prevenire per quanto possibile i contagi da coronavirus;

8) **di dare atto che le riduzioni di cui sopra, necessarie a fronteggiare l'emergenza covid-19, saranno coperte ai sensi dell'art. 106 del d.l. 34/2010 "Decreto Rilancio", convertito con la legge n. 77/2020;**

9) **di dare atto inoltre che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente (a norma dell'art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).**

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti

DICHIARA

Il presente atto immediatamente esecutivo.

TARIFFE TARI ANNO 2019

:

7.2 Tariffe Utenze Domestiche e Non Domestiche

CETRARO TARIFFE TARI 2019 (1.578.338,49 €)			
Categoria	Descrizione	Quota Fissa	Quota Variabile
UTENZE DOMESTICHE		Euro/mq (Ka)	Euro/nucleo (Kb)
1	Famiglie di 1 componente	0,736267	98,813494
2	Famiglie di 2 componenti	0,854434	158,101590
3	Famiglie di 3 componenti	0,927151	177,864289
4	Famiglie di 4 componenti	0,990779	217,389687
5	Famiglie di 5 componenti	0,999869	286,559133
6	Famiglie di 6 o più componenti	0,963510	335,965880
7	Famiglie di 1 componente - con riduzione	0,294507	39,525398
8	Famiglie di 2 componenti - con riduzione	0,341773	63,240636
9	Famiglie di 3 componenti - con riduzione	0,370861	71,145716
10	Famiglie di 4 componenti - con riduzione	0,396312	86,955875
11	Famiglie di 5 componenti - con riduzione	0,399948	114,623653
12	Famiglie di 6 o più componenti - con riduzione	0,385404	134,386352
13	Superfici domestiche accessorie 1 componente	0,736267	
14	Superfici domestiche accessorie 2 componenti	0,854434	
15	Superfici domestiche accessorie 3 componenti	0,927151	
16	Superfici domestiche accessorie 4 componenti	0,990779	
17	Superfici domestiche accessorie 5 componenti	0,999869	
18	Superfici domestiche accessorie 6 o più componenti	0,963510	
19	Superfici domestiche accessorie 1 componente - con riduzione	0,294507	
20	Superfici domestiche accessorie 2 componenti - con riduzione	0,341773	
21	Superfici domestiche accessorie 3 componenti - con riduzione	0,370861	
22	Superfici domestiche accessorie 4 componenti - con riduzione	0,396312	
23	Superfici domestiche accessorie 5 componenti - con riduzione	0,399948	
24	Superfici domestiche accessorie 6 o più componenti - con riduzione	0,385404	
UTENZE NON DOMESTICHE		Euro/mq (Kc)	Euro/mq (Kd)
51	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,340157	0,857637
52	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,253768	0,642448
53	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,237570	0,608143
54	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,399549	1,021368
55	STABILIMENTI BALNEARI	0,318559	0,810857
56	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,307761	0,785907
57	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,761303	1,941378
58	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,583125	1,481373
59	CASE DI CURA E RIPOSO	0,588525	1,500085
60	OSPEDALI	0,928681	2,357722
61	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,631719	1,606120
62	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,426545	1,080623
63	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BEN	0,610122	1,543747
64	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,809897	2,061447
65	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI	0,491337	1,247472
66	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,901685	2,290670
67	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,809897	2,059888
68	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,561528	1,420559
69	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,745105	1,886801
70	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,507535	1,286456
71	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,496737	1,264625
72	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,285036	3,266817
73	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	0,826094	2,095753
74	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,241841	3,157664
75	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,317432	3,352581
76	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,322831	3,360378
77	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	1,430817	3,642618
78	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,474012	3,739297
79	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	4,449031	11,313012
80	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,031268	2,619691
81	AGRITURISMO	0,539931	1,359744

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Daniela Servello



IL SINDACO
F.to Prof. Angelo Aita

Si esprime parere *favorevole* in ordine, e limitatamente, alla *regolarità tecnica*.

(art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA V^
F.to Dr.ssa Rosanna Aita

Si esprime parere *favorevole* in ordine alla *regolarità contabile*.

(art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Geom. Paolo Galeotti

Il sottoscritto Segretario

VISTO il D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in particolare l'art.139;

VISTI gli atti d'Ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio, per

15 giorni consecutivi dal 26/10/2020 al 10/11/2020

(art. 124, 1° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

(art.134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione

(art.134, 4°c.,D.Lgs. n.267/2000)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Daniela Servello

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2° del D.lgs 13/02/1993, n.39.

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Cetraro.